

# **TI\_GERICHTE 80.2017.65 vom 15. März 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-03-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2017.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.65)

FR: TI\_GERICHTE 80.2017.65 du 15 mars 2017

IT: TI\_GERICHTE 80.2017.65 del 15 marzo 2017

## **Regeste**

Deduzioni sociali: figli agli studi, non per figlia che dichiara redditi del lavoro di circa 15'000 franchi, deduzione per figli a carico già riconosciuta

## **Erwägungen**

### **E. 1**

fr. 1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

#### **E. 1.1**

Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2014, “sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.

#### **E. 1.2**

Il decreto esecutivo del 23 dicembre 2013 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014, all’art. 10 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

### **E. 2**

fr. 1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

#### **E. 2.1**

Per quanto concerne l’ammontare della deduzione litigiosa, i ricorrenti postulano il riconoscimento di una deduzione per figli agli studi di fr. 6'400.–. Ora, come si evince dal Decreto esecutivo valido per l’imposizione delle persone fisiche per il periodo fiscale 2014, (art. 10 cpv. 1 cifra 4), in caso di studi accademici in Ticino e di rientro giornaliero al domicilio può essere accordata – se dati i presupposti – una deduzione per figli agli studi di fr. 6'400.– (la Supsi è assimilata a studi universitari, motivo per cui valgono gli ammontari previsti per tale tipologia di studi, cfr. Circolare 4/2008, punto 3.; cfr. Decreto esecutivo del 23.12.2013). Si tratta quindi di comprendere nel caso di specie se siano date le condizioni per riconoscere tale deduzione.

##### **E. 2.1.1**

Come già ricordato, l'art. 34 cpv. 1 lett. c LT delega al Consiglio di Stato il compito di fissare "le modalità" e i "limiti" della deduzione per figli agli studi, "tenuto conto dei costi supplementari sopportati".

### **E. 2.1.2**

Secondo la giurisprudenza, la delega del potere legislativo all'autorità esecutiva è consentita, sempreché il diritto cantonale non la proibisca, soltanto se sia indicato almeno approssimativamente l'oggetto, lo scopo e l'estensione della competenza accordata e a sancirla sia una legge soggetta al voto popolare (DTF 115 Ia 379 consid. 3a). La validità della competenza delegata va controllata di caso in caso, avuto riguardo a diversi fattori, e segnatamente all'intensità della lesione dei diritti dei cittadini, alla complessità della materia da disciplinare, alla molteplicità delle soluzioni prospettabili e al carattere eventualmente tecnico della materia stessa (DTF 115 Ia 288 consid. 7a, 104 Ia 199 consid. 2c, 103 Ia 374 consid. 3a; RDAT II-1992 n. 10 consid. 2b; RDAT 1982 n. 51). La Costituzione ticinese non esclude la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70 lett. b Cost./TI; cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.313/2005 del 14 maggio 2007 consid. 5.4).

### **E. 2.1.3**

L'art. 34 cpv. 1 lett. c LT stabilisce i principi della deduzione per figli agli studi, ponendo i seguenti limiti: - età massima del figlio: "fino al ventottesimo anno di età"; - il genitore che chiede la deduzione deve provvedere al sostentamento del figlio; - inoltre, il figlio non deve "beneficiare di assegni o borse di studio"; - il figlio deve frequentare "una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo"; - il limite massimo della deduzione è di 13'400.- franchi. In sé la delega rispetta il principio di legalità, essendo contenuta in una legge in senso formale, che dà all'autorità esecutiva delegata indicazioni piuttosto precise. Anche il limite della durata minima di due semestri della scuola o del corso di formazione, frequentato dal figlio che beneficia del sostentamento del contribuente, non è in quanto tale in contrasto con la delega. Si è detto infatti che il legislatore ha esplicitamente attribuito al Consiglio di Stato la competenza a stabilire non solo le "modalità" ma anche i "limiti" della deduzione per figli agli studi. Sebbene non siano contenuti nelle condizioni poste dall'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dunque ammissibili gli ulteriori presupposti introdotti dal decreto esecutivo, ed in particolare i seguenti: - che si tratti di "scuole, studi o corsi a tempo pieno"; - che gli stessi siano "estesi per la durata di almeno due semestri"; - che gli studenti non percepiscano alcuna "retribuzione né indennità"; - che i corsi rilascino "un titolo" o preparino "ad un esame riconosciuto".

### **E. 2.1.4**

Anche secondo la Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni "Deduzioni per figli agli studi (art. 34 LT)" (in merito alla portata delle Circolari cfr. sentenza TF 2C\_216/2014 del 15.12.2016, consid. 4.6.), per poter beneficiare della deduzione occorre che il figlio, al quale il contribuente provvede, non abbia ancora compiuto i 28 anni e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenti una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell'obbligo scolastico. Determinante ai fini della deduzione è la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone (indipendentemente dai cambiamenti che intervengono durante il periodo fiscale). Sempre al punto 1 "Presupposti", viene precisato come la deduzione non sia inoltre accordata automaticamente a tutti coloro che hanno figli che frequentano scuole o corsi dopo il

periodo dell'obbligo ma unicamente ai contribuenti che provvedono al sostentamento del figlio agli studi. Non dà quindi diritto alla deduzione lo studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio. Al punto 2 della precitata Circolare, "Scuole e corsi che danno diritto alla deduzione", viene inoltre indicato che dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo e preparano ad un esame riconosciuti. Sono considerati come studi superiori (punto 2.2. della Circolare), quelli successivi ad una maturità (liceale o professionale) o a un attestato di capacità professionale, o assimilabili: nell'elenco si annoverano anche le scuole professionali superiori a tempo pieno nelle discipline tecniche e commerciali, fra le quali viene menzionata espressamente la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Sono tuttavia escluse le scuole professionali durante le quali l'allievo riceve un'indennità (ad esempio nel caso della scuola per infermieri, di quella per operatori sociali, ecc.) o effettua stages retribuiti di una certa importanza.

#### **E. 2.2.1**

Ora, dall'attestato d'iscrizione alla SUPSI (sede di \_\_\_\_\_) per la figlia \_\_\_\_\_ (domiciliata a \_\_\_\_\_) si evince come la stessa abbia iniziato il Bachelor of Science in Lavoro sociale, formazione di 3 anni a tempo pieno, nel mese di settembre 2014 (nel periodo fiscale precedente era iscritta al programma di Bachelor alla facoltà di Scienze sociali e politiche dell'Università di \_\_\_\_\_). Sul sito internet della SUPSI (<http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/bachelor/lavoro-sociale.html>, sito internet consultato il 6.6.2017), in merito alla descrizione del corso viene indicato: "La formazione è strutturata a moduli interdisciplinari ed abbina una preparazione scientifica e culturale di base a competenze professionali specifiche sviluppate anche nel corso dei periodi di pratica professionale". Nella brochure di presentazione del corso, in merito agli stages viene precisato: "Di regola gli studenti che seguono il curriculum a tempo pieno svolgono due stage durante il percorso di formazione: - uno di 16 settimane, durante il terzo semestre (possibilità di svolgerlo anche all'estero); - uno di 20 settimane, durante il sesto ed ultimo semestre (stage professionalizzante nell'opzione educazione sociale oppure servizio sociale).

#### **E. 2.2.2**

Dal curriculum vitae della figlia prodotto dinanzi all'autorità di tassazione, per quanto concerne le esperienze lavorative, viene indicato come la stessa abbia iniziato dal mese di settembre del 2014 (attività ancora in corso al momento della trasmissione del CV al fisco) a lavorare presso la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in qualità di collaboratrice al domicilio degli utenti, svolgendo interventi di assistenza (atti ordinari quotidiani in sostituzione dei familiari curanti), per un salario lordo di complessivi fr. 2'384.- (periodo 1.10.2014 – 31.12.2014). Nella prima parte dell'anno, ossia sino al mese di agosto 2014, non risulta che ella abbia seguito alcun percorso formativo. Emerge invece, sempre dal suo curriculum, che ha svolto uno stage retribuito presso l'Ente ospedaliero cantonale (salario lordo fr. 12'588.-), indipendente da un percorso scolastico. I redditi percepiti dalla stessa durante il periodo fiscale 2014 non erano legati alla formazione scolastica seguita presso la SUPSI (ad ogni modo iniziata unicamente a settembre del 2014). \_\_\_\_\_, nel periodo fiscale

2014, ha percepito redditi complessivi per fr. 14'972.- lordi e fr. 13'910.- netti, mentre il suo reddito imponibile è stato stabilito per IC in fr. 8'400.- e per l'IFD in fr. 8'900.-.

### **E. 2.3.1**

Le deduzioni sociali e le aliquote d'imposta hanno lo scopo di adattare – in maniera schematica – l'onere fiscale alla situazione personale e economica particolare di ogni categoria di contribuente, conformemente al principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate, il legislatore federale ha distinto le categorie di contribuenti in funzione della loro capacità contributiva, in modo tale da stabilire fra esse, e solo sotto questo profilo, una certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5; DTF 133 II 305 consid. 5.1 e 5.3). Anche la deduzione per figli agli studi, prevista solo dal diritto cantonale ticinese, persegue lo stesso obiettivo, come dimostra anche la circostanza che richiede a sua volta che il contribuente, che invoca la deduzione, provveda al sostentamento del figlio agli studi. Con riferimento alla deduzione per figli, prevista dall'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, per esempio, le prestazioni dei genitori non devono costituire una semplice liberalità a favore del figlio, ma un contributo necessario al suo mantenimento (cfr. Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ª edizione, Basilea 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632).

### **E. 2.3.2**

La deduzione per figli agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figli a carico (pari a fr. 11'100.- per il 2014). In effetti, già con la deduzione per figli a carico (che a livello d'imposta cantonale ticinese risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni e rispetto alla corrispondente deduzione prevista della LIFD, che è praticamente della metà) il Canton Ticino tiene conto delle spese sostenute dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che studia e dell'influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva. La deduzione per figli agli studi è stata introdotta dal legislatore ticinese per tenere conto del costo supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del percorso formativo scelto da quest'ultimo.

### **E. 2.3.3**

Ora, premesso che nel caso di specie è stata riconosciuta la deduzione per figli a carico pari a fr. 11'100.-, per l'imposta cantonale, e che la figlia dei ricorrenti ha beneficiato di redditi netti del lavoro per fr. 13'910.-, si deve ritenere che la giovane sia stata in grado di provvedere al proprio sostentamento anche senza l'ulteriore contributo dei genitori, per il quale è concepita la deduzione per figli agli studi. In altri termini, il reddito conseguito nel 2014 dalla figlia le ha permesso perlomeno di contribuire al proprio sostentamento ed ai propri studi, senza dover far capo ad un ulteriore aiuto economico da parte dei genitori. In una simile situazione è quindi corretto pretendere che il figlio, grazie ai propri proventi, partecipi almeno in parte al proprio sostentamento, sgravando almeno parzialmente i genitori da ulteriori costi. Si può anche affermare che il maggior costo dovuto agli studi – di un ammontare massimo di fr. 6'400.-, pari all'importo massimo riconosciuto in linea teorica in questo caso – è ampiamente coperto dai redditi conseguiti dalla figlia dei contribuenti per il periodo fiscale 2014. 3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella  
tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di  
complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 400.– sono a  
carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto  
pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).  
4. Intimazione a: - e; -; -. Copia per conoscenza \_\_\_\_\_ - Municipio di \_\_\_\_\_.  
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

### **E. 3**

fr. 4'600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in  
Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della  
scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

### **E. 4**

fr. 6'400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori  
Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando  
giornalmente a domicilio;

### **E. 5**

fr. 13'400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al  
domicilio. Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o  
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né  
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art.  
10 cpv. 2). L'art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio  
fino a fr. 1'000.-- l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi  
superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del  
risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione. 2.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.